

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. (omissis)/2014 promossa da:

**MUTUATARI**

- attori -

contro

**BANCA**

- convenuta -

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 sexies c.p.c.

**OSSERVA**

Gli attori, deducendo di aver stipulato un mutuo con la convenuta in regolare ammortamento anche se con qualche rata pagata in ritardo, hanno dedotto che parte attrice avesse loro applicato un tasso usurario in considerazione della somma tra tasso corrispettivo, tasso moratorio oltre ad una serie di spese varie collegate al mutuo.

Si è costituita la convenuta eccependo la nullità della citazione e chiedendo in ogni caso il rigetto delle domande.

Alla prima udienza è stata dichiarata la nullità della citazione.

Depositato l'atto integrativo, sono stati concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.. Nell'udienza 183 c. 7 c.p.c. la causa, ritenuta matura per la decisione è stata spedita in decisione senza attività istruttoria.

Le domande attoree sono infondate e vanno rigettate.

Va in primo luogo osservato che nella memoria integrativa, deputata solo ad emendare i profili di indeterminatezza delle allegazioni dell'atto introduttivo, gli attori hanno introdotto, illegittimamente, una nuova deduzione in fatto ovvero l'applicazione di interessi anatocistici conseguente al piano di ammortamento del mutuo alla francese.

*Sentenza, Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola, 27 aprile 2016, n. 1320*

Va però osservato che nell'atto introduttivo nulla è stato dedotto sul perché in una causa avente ad oggetto un contratto di mutuo e non un conto corrente, si lamenti l'applicazione di interessi anatocistici visto che infatti il primo atto in cui si accenna a tale problematica è solo con la memoria integrativa.

Si capisce il perché di quella nuova circostanza di fatto solo perché dalla lettura della prima memoria istruttoria si scopre che gli attori si dolgono che il mutuo avesse un piano di ammortamento alla francese e dei suoi presunti effetti anatocistici occulti.

Qualsiasi doglianza relativa a tale questione di fatto è stata illegittimamente introdotta nel presente giudizio sicché non può trovare alcuna considerazione. L'unico tema di indagine che potrà essere indagato è, pertanto, se la somma tra gli interessi corrispettivi e quelli di mora, oltre alle spese, abbia o meno superato la soglia usuraria.

Dall'esame degli atti introduttivi e del contratto prodotto (doc. 2 convenuta) si evince che il tasso corrispettivo del mutuo è stato pattuito nella misura del 3%. Lo sviluppo del tasso però era variabile poiché ancorato all'Euribor a tre mesi.

Il tasso di mora fu pattuito nella misura del 5,50%.

La soglia usuraria per i mutui a tasso variabile riportata nel DM 15/03/2006 applicabile al rapporto stipulato il 27/09/2005, restituisce un valore soglia usura per il tasso corrispettivo del 5,79% (3,86 tasso medio x 1,5) mentre il tasso soglia mora usura è pari a 8,94% (3,86 + 2,1 x 1,5).

Sul punto del calcolo della soglia di mora usura va rilevato e ribadito che nella giurisprudenza si sta affermando il principio per cui per confrontare il tasso di mora, che non viene rilevato dai decreti trimestrali ministeriali, si debba operare un aumento per la mora media rilevata dalla Banca d'Italia con un delta del 2,10%.

E' vero che nessuna norma o nessuna fonte secondaria prevede l'obbligo di operare tale maggiorazione, tuttavia tale maggiorazione va applicata per sopperire a quello che è **evidentemente un vuoto, ovvero la mancata rilevazione trimestrale dei tassi medi di mora.**

Quella rilevazione media consente di rendere confrontabile un dato, l'interesse di mora, che in caso contrario si esporrebbe alla facile censura di voler confrontare il tasso di mora medio soglia usura con una cosa diversa ovvero con il tasso corrispettivo medio soglia usura.

Poiché il tasso di mora è di norma anche pattuito proprio come una maggiorazione del tasso corrispettivo con uno spread, tale metodo di calcolo si presta anche a rappresentare un criterio ragionevole ed omogeneo al fine di verificare se il tasso di mora pattuito sia o meno usurario ab origine.

La sola esplicitazione di tali valori desumibili dal citato DM del giugno 2005 sconfiggono la tesi attorea secondo la quale essi avrebbero subito un mutuo con tassi usurari.

A ben guardare neppure sommando tasso corrispettivo e tasso di mora gli attori riescono nel tentativo di sostenere la usurarietà dei tassi pattuiti poiché 3% (tasso corrispettivo) + 5,50% (tasso di mora) = 8,50%.

Neppure il tasso di mora sommato a quello corrispettivo riesce a superare la soglia dell'8,94%.

Inoltre, a ben vedere, poiché l'art. 1815 c.c. sanziona con la nullità la clausola illegittima, se fossero usurari i soli interessi di mora sarebbero solo questi a dover essere espunti e non certo anche quelli

*Sentenza, Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola, 27 aprile 2016, n. 1320*

corrispettivi che, come visto sono inesorabilmente entro la soglia (pattuiti al 3% con soglia al 5,79%).

Anche gli attori, dopo la declaratoria di nullità dell'atto di citazione, devono aver avuto consapevolezza dell'inesorabile rigetto a cui si avviava la loro causa introdotta su basi di fatto errate e non corrispondenti ai contratti sottoscritti, tanto che nella memoria integrativa hanno provato a indurre il Giudice a credere che i tassi fossero usurari esponendo una serie di spese che avrebbero inciso per un valore complessivo pari al 0,1728% (doc. 6 memoria integrativa).

Sommando questa percentuale con i tassi pattuiti gli attori ritengono di poter dimostrare il superamento della soglia.

Tuttavia la precisazione porta ad effetti anche peggiori rispetto alla originaria impostazione poiché, se anche i valori esposti fossero corretti e vedremo che non lo sono, la percentuale dello 0,1728% sommato alla somma di tasso corrispettivo (3%) e tasso di mora (5,50%) porta ad un valore (8,6728%) ancora inesorabilmente inferiore alla soglia dell'8,94%.

La predetta esplicitazione disvela la totale infondatezza della contestazione attorea.

Poiché però inizia a diffondersi nelle cause bancarie di tale tipologia la prassi di provare a raccogliere un po' di spese per trasformarle in una percentuale da sommare ai tassi pattuiti per provare a far sfiorare la soglia, va anche chiarito a quale errore metodologico si espongono i calcoli del doc. 6 allegato nella memoria integrativa attorea.

In quel documento gli attori affermano che le spese di istruttoria, quelle di accollo, per rinnovo ipoteca, per cancellazione ipoteca, per complessivi euro 432,00, avrebbero comportato una serie di spese che inciderebbero per una percentuale del 0,1728% sul mutuo di euro 250.000 per la durata di 300 rate (ovvero venticinque anni).

La deduzione potrebbe sembrare suggestiva e forse potrebbe convincere l'uomo della strada.

Un qualunque operatore del settore non può però fare a meno di osservare che la predetta percentuale viene calcolata dagli attori dimenticando che il mutuo a cui vengono applicate quelle spese esposte non ha una durata annuale bensì venticinquennale perché per ottenere la percentuale esposta bisognerebbe che il mutuo da 250.000 euro fosse da rimborsare in 12 rate e non in 300.

Poiché però il mutuo ha durata venticinquennale la reale incidenza di quelle spese, ammesso che siano state correttamente calcolate ed esposte, ha una incidenza non di 0,1728 punti percentuali bensì dello 0,0032%.

Questa semplice osservazione disvela la totale infondatezza di questo modo di procedere che si sta diffondendo in cause analoghe al fine di ottenere lo sfioramento della soglia usura pur in assenza di alcun requisito fattuale.

Nella memoria integrativa e nelle successive memorie gli attori introducono un'altra nuova circostanza di fatto inammissibile: se gli attori invece di pagare le rate del mutuo venticinquennale alle singole scadenze ma tutte insieme alla fine, il tasso effettivo sarebbe stato del 12,962%.

La deduzione di fatto è nuova e pertanto è inammissibile, tuttavia la si esamina al fine di confutare sul nascere ipotesi creative siffatte.

Va infatti osservato che la deduzione appare particolarmente infondata perché non si comprende come gli attori possano pensare, per dimostrare la usurarietà dei tassi concordati, che la banca attenda venticinque anni di mora prima di invocare la risoluzione del rapporto.

In ogni caso quella deduzione è una ipotesi perché il mutuo non prevede la possibilità per gli attori di omettere il pagamento del mutuo per venticinque anni e pagare tutto in un'unica soluzione alla fine così che anche solo perdere tempo e risorse per incaricare il dott.(omissis) della società (omissis), presentato come un esperto del settore bancario, che si spenda in calcoli di questo tipo appare un costoso fuor di luogo che serve solo a far meglio comprendere la manifesta infondatezza della impostazione della causa visto che per sostenere l'usura del rapporto si deve arrivare a dedurre che la soglia sarebbe superata se un mutuo venticinquennale fosse rimborsato in un'unica soluzione alla fine del rapporto.

Le domande attoree sono pertanto manifestamente infondate e vanno integralmente rigettate.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 pubblicato nella G.U. del 02/04/2014 applicabile a questo procedimento giusto il disposto della norma transitoria contenuta nell'art. 28 del suddetto regolamento, così come stabilito anche da Cass. SSUU n. 17406/2012 del 25/09/2012, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvenivano specifici elementi di personalizzazione che giustificano il discostarsi dai valori medi.

### **P.Q.M.**

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) Rigetta le domande attoree poiché manifestamente infondate;
- 2) Condanna gli attori a rifondere alla Banca, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 13.430,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C..P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% ex DM 55/2014;
- 3) Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati;

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Padova, il 27 aprile 2016.

**Il Giudice**  
**Dott. Giorgio Bertola**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*